AZIONI E STRUMENTI

Le attività comprendono:

1) Colloqui preliminari diretti a:

- fornire le informazioni circa i programmi disponibili, le modalità di accesso e lo svolgimento, nonchè i potenziali esiti ed effetti e le garanzie previste
- Raccogliere il consenso del soggetto o dei soggetti coinvolti
- Verificare la fattibilità dei programmi

2) Programmi di Giustizia Riparativa che comprendono:

- a)La mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, oppure tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede o con enti esponenziali dell'interesse leso dal reato
- b)Il dialogo riparativo
- c)Ogni altro programma dialogico guidato da Mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa

3) Attività di divulgazione e sensibilizzazione alla cultura della Giustizia Riparativa.

ESITI DEI PROGRAMMI

L'esito riparativo può assumere forme:

- **Simboliche**: dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali, accordi di comportamento pubblico o comunitario;
- **Materiali**: risarcimento del danno, restituzioni, azioni finalizzate a ridurre le conseguenze del reato e/o prevenirne di ulteriori.

VALUTAZIONE E RICADUTE PROCESSUALI

Al termine del percorso i Mediatori redigono una Relazione, trasmessa all'Autorità Giudiziaria, contenente la descrizione delle attività e l'esito riparativo raggiunto.

La normativa stabilisce che:

- L'esito riparativo è valutato dal Giudice nelle determinazioni di competenza;
- L'eventuale interruzione del programma o la mancata conclusione o, ancora, il mancato raggiungimento di un esito riparativo, verranno comunicati all'Autorità Giudiziaria, ma non potranno produrre alcun effetto sfavorevole per l'autore dell'offesa.

FINALITÀ

- Per la **persona offesa**: offrire uno spazio protetto di ascolto, parola e riconoscimento, restituendo dignità e centralità al danno subito;
- Per la **persona indicata come autore dell'offesa**: promuovere consapevolezza, responsabilità e opportunità di reintegrazione;
- Per la **comunità**: diffondere una cultura di legalità sostanziale, incrementare la sicurezza collettiva e rinsaldare i legami sociali.

Istituto Romano di San Michele

partner istituzionale

REGIONE LAZIO

Centro di Giustizia Riparativa "Astrea" della Regione Lazio

Astrea

Centro Giustizia Riparativa

Competente per il territorio del distretto della Corte d'Appello di Roma

c/o Via Giuseppe Antonio Guattani 17,
00161 Roma (RM)
Tel. 06.518581 • e-mail: cgrastrea@irsm.it
• pec: cgrastrea@irsm.postecert.it

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: UN PARADIGMA RICONOSCIUTO

Il nostro ordinamento – a seguito della *Riforma Cartabia* – prevede una disciplina organica della Giustizia Riparativa (art. 42 e ss. del D. Lgs. n. 150/2022).

La **Giustizia Riparativa** è definita come "*ogni programma che consente alla vittima del reato ed alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato denominato Mediatore*".

La giustizia penale resta necessaria ed insostituibile e la Giustizia Riparativa deve intendersi complementare ad essa, affrontando i pregiudizi derivanti dal reato – per la vittima e per la comunità – che la giustizia tradizionale non tratta, con uno sguardo attento agli ambiti relazionali del reato: gli effetti ed i pregiudizi che il reato provoca sulla persona e sulla sua relazionalità sociale e interpersonale.

Si fonda sull'idea che i conflitti generati da un reato non possano esaurirsi solo all'interno di un processo giudiziario, ma richiedano percorsi di confronto e dialogo che coinvolgano la vittima, l'autore dell'offesa e la comunità.

La Giustizia Riparativa è un incontro diversamente graduato circa la partecipazione – diretta o indiretta – libero, volontario e consensuale tra la vittima e l'indicato autore (nel caso di procedimento ancora in corso) o con il condannato (se il procedimento è in fase di esecuzione) ed altri soggetti, familiari ed appartenenti alla Comunità, e chiunque vi abbia interesse dinanzi ad un Mediatore.

La Giustizia Riparativa tende, attraverso i programmi previsti dalla norma, a promuovere il riconoscimento della vittima e di tutti i pregiudizi patiti, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa, ma in relazione alla vittima ed alla comunità, con i quali si cerca di ricostituire i legami.

L'esito riparativo è qualunque accordo risultante che dà conto del raggiungimento di tali finalità.

PROGRAMMI PUBBLICI E GRATUITI

I programmi di giustizia riparativa – la mediazione, il dialogo riparativo ed altri programmi dialogici – sono:

- servizi pubblici gratuiti ed accessibili per creare degli spazi protetti di dialogo e di incontro;
- percorsi che si svolgono alla presenza di un Mediatore esperto – inserito in elenco controllato dal Ministero della Giustizia – ed esclusivamente in centri riconosciuti ed in capo ad enti pubblici territoriali.

I programmi sono possibili per qualsiasi reato, a prescindere dal tipo e dalla gravità, ed in qualsiasi stato e grado del procedimento penale, durante l'esecuzione di una pena e anche durante l'esecuzione di una misura di sicurezza.

Il D. Lgs. n. 150/22 delinea chiaramente i caratteri ed i principi della Giustizia Riparativa attraverso gli articoli dal 42 al 67 e attraverso le norme interposte nei codici penale e di procedura penale che ne regolamentano l'innesto nel processo e gli eventuali effetti processuali e sostanziali dell'esito riparativo. Precisando, peraltro, la sola valorizzazione degli effetti favorevoli dell'esito riparativo e la conseguente immunità da ogni pregiudizio per le parti e per gli accertamenti penali, in caso non si raggiunga alcun esito riparativo.

ACCESSO AI PROGRAMMI

L'accesso è **gratuito**, volontario e garantito a chiunque vi abbia interesse, senza preclusioni legate alla natura o alla gravità del reato.
I programmi possono essere attivati **in qualsiasi fase del procedimento penale**: durante le indagini, nel corso del giudizio, in esecuzione pena o addirittura dopo la sua conclusione.
Sono ammessi anche nei casi di **estinzione del reato, sentenze di non luogo a procedere e nei casi di reati procedibili a querela, anche prima che questa sia stata proposta**.

L'attivazione può avvenire tramite:

- **Autorità giudiziaria**, con invio formale motivato (ex art. 129-bis c.p.p.), anche su istanza del difensore;
- **Accesso diretto**, contattando un centro di giustizia riparativa presente sul territorio (nei casi di estinzione del reato, sentenze di non luogo a procedere e nei casi di reati procedibili a querela, anche prima che questa sia stata proposta).

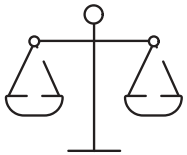

PRINCIPI CARDINE

I programmi si basano sui seguenti principi:

- Partecipazione libera e volontaria;
- Confidenzialità e riservatezza;
- Equa considerazione delle parti;
- Revocabilità del consenso ai programmi per tutte le parti coinvolte;
- Attenzione ai bisogni, agli interessi e alle culture dei partecipanti;
- Cura nella progettazione dei programmi, calibrati sulle specifiche capabilities di ciascun soggetto;
- Assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi raggiunti (esito simbolico)
- Effetti favorevoli in caso di esito riparativo con attenuazione dell'afflittività e della punibilità del reato;
- Divieto di alcun effetto sfavorevole in caso non si raggiunga un esito riparativo.